COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 785

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (2836) 785

PRESIDENTE 785, 786, 787, 788, 790, 791, 793, 794

REPOSSI, *Relatore* . . . 785, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794

PALENZONA 786, 793, 794

BIASUTTI 787

FASSINA 787, 790, 793, 794

SANTI 787, 790, 791, 792, 793, 794

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 788, 791, 793, 794

MORELLI 793, 794

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro. (2905) 795

PRESIDENTE 795

REPOSSI, *Relatore* 795

Votazione segreta:

PRESIDENTE 795

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappugi, Federici Agamben Maria, Lizzadri, Maglietta, Natali Lorenzo, Rapelli e Venegoni.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (2836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Immagino che gli onorevoli colleghi si saranno già resi conto dell'importanza di questo provvedimento, rilevando i grandi vantaggi che esso reca ai lavoratori dipendenti dai pubblici servizi di trasporto in concessione. Vantaggi, del resto, che sono una logica, confortevole conseguenza dei provvedimenti generali già adottati per la previdenza generale obbligatoria che tanto vivo successo di consensi ha ottenuto da parte dei lavoratori di ogni categoria. Questa ipotesi mi induce a trascurare un esame analitico del disegno di legge, per farmi invece soffermare su qualche punto veramente interessante, atto a dimostrare che non si è ottenuto solamente un beneficio a favore della categoria, ma si è addirittura attuato un

nuovo sistema assicurativo, garanzia efficace e costante per i lavoratori, sia in caso di accidentalità, sia in caso di vecchiaia. Desidero aggiungere, prima di entrare nel vivo dell'argomento, che in questi ultimi tempi diverse Commissioni sindacali son venute a pregarmi perché mi renda interprete del vivo desiderio degli interessati di una sollecita approvazione di questo provvedimento da parte della nostra Commissione.

Una delle norme di maggior rilievo, è quella riferentesi al nuovo stipendio base per il calcolo della pensione, con elevazione del coefficiente di maggiorazione ed elevazione del minimo.

La base di stipendio agli effetti della misura della pensione, che attualmente era bloccata allo stipendio percepito al 1° gennaio 1945, viene, col nuovo provvedimento, stabilita su quella dello stipendio medio percepito nell'ultimo anno di attività.

Il coefficiente di maggiorazione, che con la legge del 1947 era del 2,8 per cento sulle prime 1.350 lire, viene ora portato al 3,3 per cento.

Il minimo, che prima era stabilito in lire 48.000 annue, viene oggi elevato a lire 120.000 annue per la vecchiaia e a lire 96.000 per l'invalidità.

Inoltre, nei confronti di coloro che avevano cessato di farne parte, viene offerta di nuovo la possibilità di essere riammessi al Fondo.

Evidenti, quindi, risultano i maggiori benefici rispetto alla legge generale. C'è un punto, però, che vorrei sottoporre all'attento esame degli onorevoli colleghi. Esso è molto importante, e la mia responsabilità di relatore desidera essere confortata dal giudizio della Commissione.

Come tutti sanno, allorché un lavoratore della categoria di cui ci occupiamo si dimette, o viene dimesso, senza aver maturato il diritto a pensione, riceve, in restituzione, i due quinti dei versamenti effettuati al Fondo di previdenza, mentre gli altri tre quinti vengono passati all'assicurazione generale obbligatoria perché venga costituita la sua posizione assicurativa. In sostanza, quel lavoratore viene cancellato dal Fondo speciale e quindi iscritto obbligatoriamente all'assicurazione generale anche per il periodo in cui è stato iscritto al Fondo speciale. Senonché, i tre quinti dei precedenti versamenti, che come ho detto vengono passati all'assicurazione generale, eccedono di moltissime volte il contributo massimo previsto per tutte le altre categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria, cosa che non avveniva quando l'appiattimento delle pensioni non poteva, per il suo congegno, consentire una simile sperequazione.

Ora come si deve considerare questa eccedenza? Come un versamento obbligatorio? Potrebbe allora accadere che un lavoratore, speculativamente intelligente, dopo venti anni di versamenti nel Fondo speciale avrebbe tutto l'interesse di farsi licenziare o di licenziarsi perché riscuoterebbe una parte del Fondo previdenza in capitale e inoltre avrebbe assicurato un trattamento di pensione di per lo meno due volte quello normale.

Questo fenomeno è senza meno ingiustificato. Ma ve n'è un altro ancora. Esso parte dalla constatazione che il lavoratore licenziato senza aver maturato il diritto a pensione, ha, nei confronti del Fondo speciale, due vie da scegliere: o continua in proprio i versamenti come ogni altro dipendente della categoria, oppure si fa dare il rimborso. Il datore di lavoro, però, lo rimborsa di una parte soltanto, mentre il rimanente lo versa all'assicurazione generale obbligatoria.

Quale è l'intendimento?

Che il lavoratore abbia almeno la stessa tutela di qualsiasi altro lavoratore.

Perciò, io riterrei opportuno rifarsi parzialmente al vecchio articolo 4 della legge del 1945, il quale prevede appunto la tutela obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio. Dovrebbe, però, essere accreditata al fondo generale soltanto la somma corrispondente ai normali versamenti, col rimborso al lavoratore di tutta la somma eccedente.

Questo è l'unico punto del provvedimento che mi preoccupa e mi dà qualche scrupolo; per il resto, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALENZONA. Mi compiaccio con l'onorevole Repossi per la scrupolosità con cui ha esaminato il provvedimento e per l'acume dimostrato nel porre in rilievo un punto di rilevante importanza ma anche di difficile soluzione. Difatti, se noi consideriamo che i versamenti effettuati alla cassa normale, trasferiti nella cassa dell'assicurazione obbligatoria, creano, per effetto della regolamentazione delle quote, un super-trattamento a beneficio dei lavoratori di questa categoria, mi sembra un po' discutibile la soluzione che li priva di tale beneficio. D'altra parte non si può evitare il confronto con tutti gli altri. Non possiamo certo creare una categoria di privilegiati!

Stando così le cose, io penso che la cifra eccedente il massimo consentito per il conseguimento del massimo della pensione dovrebbe essere anch'essa versata all'interessato.

BIASUTTI. Aderisco pienamente alla tesi sostenuta dall'onorevole Palenzona e domando all'onorevole relatore se vi siano altre categorie di lavoratori che godono di trattamento speciale e che, in caso di passaggio nella forma previdenziale generale, verrebbero a trovarsi nelle stesse condizioni dei lavoratori di cui ci stiamo occupando. La preoccupazione dell'onorevole Palenzona è fondata: se noi vogliamo la giustizia, non dobbiamo danneggiare i lavoratori; d'altra parte, però, non possiamo non considerare che il senso di solidarietà deve soprattutto prevalere nel campo delle assicurazioni sociali. Perché, o si adeguano i contributi nelle cosiddette assicurazioni speciali o non si fanno passaggi nelle assicurazioni generali obbligatorie. In ogni modo, io ritengo che sia necessario raggiungere un equilibrio assoluto.

FASSINA. La relazione dell'onorevole Repossi e l'intervento dell'onorevole Biasutti mi hanno ricordato una situazione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo. È la situazione dei dipendenti degli enti locali. Costoro, anche se salariati o non di ruolo, soltanto in seguito ad una disposizione del 1948, vengono iscritti alla Cassa pensioni. Precedentemente, ne facevano parte soltanto gli impiegati di ruolo. Bisogna, però, considerare che il trattamento della Cassa pensioni è il seguente: solo dopo 10 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio è prevista la possibilità di una liquidazione *una tantum*, (prima, niente) e soltanto dopo venti anni di anzianità, la possibilità di conseguire il minimo della pensione.

È evidente, quindi, che ci troviamo dinanzi ad una vastissima categoria di cittadini i quali, dopo aver lavorato, ad esempio, nove anni non hanno diritto a nulla: neppure al sussidio di disoccupazione, perché quella Cassa non da simile sussidio. E se costoro hanno lavorato quindici anni e poi passano alle dipendenze, poniamo, di un'industria privata, perdono, eccezion fatta per la liquidazione (che viene corrisposta) i versamenti effettuati, non avendo la possibilità del passaggio alla Cassa di previdenza dell'industria.

Poiché questa è una situazione di evidente danno per una tanto vasta categoria di lavoratori, io ho voluto prospettarla in presenza del rappresentante del Governo, perché sia oggetto di studio per una eventuale favorevole soluzione.

SANTI. Premesso che non sono in grado, in questo momento, di affrontare una discussione tecnica su tutta la materia prevista dal provvedimento in esame, desidero soffermarmi su due punti che mi sono stati messi in evidenza dagli stessi interessati.

La prima osservazione riguarda l'introduzione in questa legge di un articolo che sopprime il contributo integrativo di lire 300 versato dallo Stato.

La seconda riflette il desiderio della categoria di ottenere la facoltà del riscatto: esiste una legge, mi pare del 14 maggio 1949, la quale non consente agli agenti trasferiti in ruolo prima del 1945 di esercitare la facoltà del riscatto, facoltà concessa invece a coloro che sono stati trasferiti in ruolo dopo il 1945. Su questo punto mi pare che anche il Ministro del lavoro s'era dichiarato d'accordo.

Io mi limiterò, quindi, a proporre queste due modificazioni al testo che, d'altronde, è stato concordato anche con le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Rispondo subito alle osservazioni dell'onorevole Santi. L'articolo che sopprime il contributo di 300 lire può, per così dire, essere giustificato anche giuridicamente, essendo quel contributo la conseguenza di una concessione fatta dallo Stato a favore dei lavoratori, di cui ci occupiamo, fino a quando avesse operato il Fondo di solidarietà sociale. Questo Fondo è ora venuto a cessare, sostituito dal Fondo di integrazione.

Sull'altra questione dirò che anche a me s'era presentato il Segretario generale della C. I. S. L. a propormi l'aggiunta dello stesso articolo. In linea di massima – così stando le cose – io personalmente non sarei contrario a concedere la facoltà del riscatto.

Alla richiesta dell'onorevole Biasutti non posso, in questo momento, rispondere con assoluta certezza: a quel che ricordo, però, mi pare che questo trattamento particolare era pressoché esclusivo per i lavoratori di questa categoria.

È appunto da questa considerazione che deriva il mio scrupolo. La legge, in sostanza, che cosa vuole? Vuole che sia creata una posizione assicurativa per colui il quale, avendo lavorato per un certo periodo di tempo sotto la tutela del Fondo speciale, lascia il servizio prima di aver maturato il diritto a pensione. Quindi, iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

E il mio ragionamento è il seguente: d'accordo sul diritto del lavoratore alla ricostruzione della sua posizione assicurativa versando tutti i contributi che egli avrebbe dovuto versare se non fosse stato tutelato dal Fondo speciale nel periodo in cui ha lavorato; ma l'eccedenza? Dobbiamo considerarla ugualmente obbligatoria? o volontaria? oppure questa eccedenza all'aliquota normale la restituiamo al lavoratore? Io riterrei equa una soluzione del genere: versare alla cassa obbligatoria tutti i contributi per sistemare la posizione assicurativa del lavoratore e restituire a quest'ultimo tutte le eccedenze.

Ricordiamoci che questa è una questione molto importante, e che dobbiamo agire con la massima cautela: non sarà male che io ricordi quel che è successo ai dipendenti delle ex confederazioni fasciste.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il relatore ha già illustrato gli aspetti positivi più importanti di questo disegno di legge, predisposto dal Ministero con la collaborazione delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la proposta di un articolo aggiuntivo, in linea di massima sono d'accordo perché quanto è stato fatto presente dall'onorevole Repossi risponde ad una evidente esigenza di questa categoria di lavoratori.

Per quanto riguarda la richiesta di emendamento per il mantenimento del contributo delle 300 lire mensili da parte dello Stato, non ho che da confermare quel che ha detto il relatore e che d'altronde era stato già precisato nella relazione ministeriale.

Per quanto riguarda l'ultimo problema, pur essendo nuovo per me, penso che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

ART. 2.

La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

Nel caso debba procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo.

La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siamo comprese fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1° gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto

30 settembre 1920, n. 1538 e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:

sulle prime lire 3.300 e importi inferiori . . . . . 3.700 %

sull'eccedenza delle:

L. 3.301	fino a	L. 3.950	. .	3.600 %
» 3.951	»	» 4.600	. .	3.100 %
» 4.601	»	» 5.250	. .	2.785 %
» 5.251	»	» 5.900	. .	2.680 %
» 5.901	»	» 6.550	. .	2.600 %
» 6.551	»	» 8.000	. .	2.500 %
» 8.001	»	» 10.000	. .	2.400 %
» 10.001	»	» 15.000	. .	2.300 %
» 15.001	»	» 20.000	. .	2.200 %
» 20.001	»	» 25.000	. .	1.900 %
» 25.001	»	» 30.000	. .	1.500 %
» 30.001	»	» 35.000	. .	900 %
» 35.001	»	» 40.000	. .	400 %
» 40.001	»	» 45.000	. .	200 %
» 45.001	»	» 50.000	. .	100 %

oltre L. 50.000 . . . . . 50 %

(*È approvato*).

ART. 5.

L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli è aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

ART. 6.

Salvo il disposto del successivo articolo 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.

Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decimo del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.

Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

(*È approvato*).

ART. 8.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli è costituita:

a) dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13ª mensilità, maggiorati dei relativi scatti di anzianità maturati e degli eventuali assegni *ad personam*, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;

b) dalle indennità di contingenza e dalla indennità di carovita a carattere continuativo;

c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo secondo un coefficiente risultante dal rapporto medio nazionale fra il totale delle competenze accessorie corrisposte dalle aziende nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, corrisposti per lo stesso periodo. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3, le competenze accessorie sono computate sulla base del coefficiente risultante per l'anno 1950.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951; sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonche le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo articolo 20.

REPOSSI, *Relatore*. In quest'articolo mi sembra necessario chiarire bene la questione dei due anni. Comprendo che è una misura

cautelativa, ma essa dovrebbe riferirsi soltanto alle promozioni avvenute dopo il 31 dicembre 1951: prima di quella data non esiste motivo di sospetto.

SANTI. Ma perché tanta cautela ?

REPOSSI, *Relatore*. Per evitare giochi speculativi. Potrebbe benissimo accadere che un datore di lavoro, per favorire il proprio dipendente, faccia figurare, pur senza concederglielo, un miglioramento nel trattamento, miglioramento derivante da promozione o altro. Ma questo motivo di sospetto prima del 31 dicembre 1951 non esisteva, e pertanto io proporrei un emendamento all'ultimo comma, precisando che l'esclusione si riferisce soltanto alle variazioni « intervenute posteriormente al 31 dicembre 1951 ». In sostanza limiterei la portata dell'esclusione sancita dall'articolo.

FASSINA. Concordo con l'onorevole Repossi.

SANTI. In tal senso sono anch'io d'accordo, ma si dovrebbe trovare una formula inequivoca.

REPOSSI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Proporrei questa formulazione dell'emendamento: Nell'ultimo comma, aggiungere, dopo le parole « cessazione dal servizio » le parole: « fatta eccezione per quelle avvenute prima del 31 dicembre 1951 ».

REPOSSI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella dizione testé formulata.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 8, rimane, pertanto, così formulato:

« Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonché le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo articolo 20 ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

ART. 9.

La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al 1° comma del precedente articolo 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'articolo 3 o dell'articolo 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del fondo.

(*È approvato*).

ART. 11.

Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'articolo 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569.

Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.

(*È approvato*).

ART. 12.

Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contri-

buti, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sarà liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianità di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli agenti iscritti volontariamente al fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1° febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1° gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.

REPOSSI, *Relatore*. Per non creare confusione, vorrei proporre una formula che ho trovato in una legge precedente. Si tratterebbe di aggiungere dopo le parole: « il versamento » le parole: « fino al conseguimento dei requisiti per la pensione ».

Infatti l'articolo, così come è formulato, potrebbe far nascere il dubbio che i versamenti volontari possano eccedere la misura necessaria per aver diritto a pensione o che essi possano continuare per migliorarne la misura: il che non è nello spirito né nella volontà della legge. La mia proposta vuole appunto precisare che i versamenti volontari debbono essere limitati fino al conseguimento del diritto a pensione.

SANTI. Come sarebbe possibile versare di più?

REPOSSI, *Relatore*. Chiedendo la revoca della pensione e continuando i versamenti. Il che non è ammesso nemmeno per coloro che sono in servizio.

SANTI. E allora il principio generale dovrebbe essere sufficiente.

REPOSSI, *Relatore*. D'accordo, ma è meglio chiarire.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo, perché non si innova nulla.

SANTI. Non vorrei togliere la possibilità di eventuali miglioramenti.

REPOSSI, *Relatore*. Non si può assolutamente migliorare. Comunque, se la mia proposta può far nascere dubbi, poiché la cosa è di per sè evidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 13 nel testo di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

ART. 14.

Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1° febbraio 1952 ed il 1° gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente articolo 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1° gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

(*È approvato*).

ART. 15.

L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

(*È approvato*).

ART. 16.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente articolo 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 17.

Ferme restando le disposizioni di cui al 1°, 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952

e 1953 è stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al 1° comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed è per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni è assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.

(*È approvato*).

ART. 18.

Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 19.

In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'articolo 17 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 20.

La misura delle pensioni risultanti dall'applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1° gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.

(*È approvato*).

ART. 21.

Il 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi, e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi ».

(*È approvato*).

ART. 22.

L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1952.

SANTI. Propongo la soppressione dell'articolo 22.

L'onorevole Repossi sa benissimo che la legge del 1947 aveva accordato ai pensionati del Fondo speciale di previdenza una integrazione di 300 lire mensili; poi, la legge del 4 aprile 1952 conglobò queste trecento lire...

REPOSSI, *Relatore*. Non è esatto. Il contributo di 300 lire era considerato un'integrazione che fu concessa a tutti i pensionati. Tale contributo fu poi assorbito dall'assegno straordinario di contingenza a carico del fondo di solidarietà sociale. Ora, poiché detto assegno, nei riguardi dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria, è stato conglobato nella pensione, è logico che non possa essere mantenuto.

SANTI. La legge del 1952 dice che fino a quando non sia diversamente disposto, ai beneficiari del trattamento speciale di previdenza si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni speciali. Ora, que-

sta gente, se manterremo l'articolo 22, continuerà a percepire quell'assegno, soltanto fino a quando non andrà in vigore questa nuova legge.

REPOSSI, *Relatore*. Esatto. Cioè fino a quando entrerà in vigore la nuova disposizione. Così era previsto.

FASSINA. Sono stati conservati i particolari trattamenti appunto fino a nuove disposizioni; perché in quel momento non si poteva far diversamente.

SANTI. Ma se ciò fosse stato proposto in quella sede, i lavoratori, in cambio della perdita delle trecento lire, avrebbero chiesto qualcosa in più... Comunque, io insisto per la soppressione dell'articolo.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento soppressivo per le ragioni già esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti che quello soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 22

(*È approvato*).

SANTI. Come già ho annunciato, propongo a questo punto di aggiungere il seguente articolo 22-*bis*:

« L'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:

« Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1° gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di « ordinario », « effettivo » od « in servizio continuativo » per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonché versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso ».

PRESIDENTE. A titolo di chiarimento preciso che l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Santi, intende modificare l'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, introducendo la facoltà di fruire del beneficio anche per il personale « che al 1° gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di ordinario, effettivo od in servizio continuativo, per essere stato trasferito in ruolo » per il resto, l'articolo aggiuntivo è identico al testo della legge in vigore.

FASSINA. A me sembra che il nuovo articolo sarebbe null'altro che una riapertura di termini; comunque, penso che si possa inserire nella legge perché può darsi che qualcuno, per negligenza o altro, al momento di andare in pensione non abbia operato il riscatto.

MORELLI. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

REPOSSI, *Relatore*. Avrei da proporre il seguente articolo aggiuntivo 22-*ter*:

« Gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300), e successive modificazioni, hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi di previdenza per essi versati, fatta deduzione della quota assegnata all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402.

Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, viene costituita, in favore dei richiedenti il rimborso, una posizione assicurativa obbligatoria mediante accreditamento di contributi determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo stesso. L'eventuale eccedenza, risultante fra l'importo necessario per l'accreditamento stesso e la somma versata all'assicurazione obbligatoria, dopo eseguito l'accreditamento dovrà essere rimessa al lavoratore.

Quando la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni volontarie, a licenziamento per assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso, la somma rimborsabile è limitata alla quota di contribuzione al Fondo di previdenza posta a carico dell'iscritto ».

PALENZONA. Confermo tutto quel che ho detto precedentemente, perché in questo caso, a parer mio, si tratta di una questione non solo morale ma anche legale.

REPOSSI, *Relatore*. Ma v'è la legge che stabilisce il diritto, per chi lascia il servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, di mantenere acceso il suo conto.

PALENZONA. Va bene, mi dichiaro sodisfatto.

SANTI. L'ultimo comma non mi persuade, perché non è altro che una forma di punizione supplementare. Noi dobbiamo considerare che l'assenza arbitraria viene già punita col licenziamento! Io ne proporrei la soppressione. In ogni caso, poi, bisognerebbe sopprimere l'inciso: « dimissioni volontarie ».

REPOSSI, *Relatore*. Non mi opporrei ad una eventuale soppressione, però faccio presente che è norma comune vigente in tutti i contratti. Potrebbe esser giusto per le dimissioni volontarie, ma non per motivi di disciplina o per chi commette reati dolosi.

PALENZONA. Io vorrei pregare l'onorevole relatore di considerare quel che ha detto l'onorevole Santi, perché mi pare che abbia un fondamento. Poiché la norma esiste già nei contratti non mi sembra questa la sede adatta per una norma restrittiva.

FASSINA. La somma che eventualmente non viene rimborsata al lavoratore non va a vantaggio della ditta, bensì a vantaggio del Fondo, e, di conseguenza, degli altri lavoratori che fruiranno della pensione. E allora, poiché noi non danneggiamo i lavoratori, mi sembra che una norma del genere possa andare. Sono però d'accordo con l'onorevole Santi per sopprimere l'inciso « dimissioni volontarie ».

MORELLI. Confermo l'osservazione dell'onorevole Fassina. Qui non si tratta di colpire il lavoratore né di favorire un'azienda: si tratta di stabilire che determinati fondi, non versati dal lavoratore colpito, (in ogni caso la somma versata gli viene restituita) vadano ad una destinazione più idonea. Per mio conto, anche da un punto di vista morale, non vedo chi potrebbe offendersi di una simile procedura.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo per l'articolo aggiuntivo; contrario, però, alla soppressione dell'ultimo comma. Mi rimetto alla Commissione per la subordinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel testo di cui già è stata data lettura, l'articolo aggiuntivo, fino all'ultimo comma escluso.

(*È approvato*).

L'onorevole Santi propone di sopprimere l'ultimo comma, dal quale, d'accordo col proponente, già sono state soppresse le parole « dimissioni volontarie ». Non essendovi altri emendamenti pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 22-*ter* nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli.

ART. 23.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del regio decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 402, quelle del 1° e 3° comma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonché l'articolo 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

REPOSSI, *Relatore*. Conseguentemente alle modifiche apportate bisogna sostituire, alla seconda riga, alle parole « articoli 5 e 8 » le parole « articoli 4, 5 e 8 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé suggerita.

(*È approvato*).

ART. 24.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.

Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poichè nel testo sono rimaste alcune inesattezze del tutto formali o grammaticali chiedo che la Presidenza venga autorizzata al coordinamento. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro. (2905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge è tanto semplice che non ritengo di dovere spendere parole. Mi rimetto, pertanto, alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;

per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000. »

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione ». (2836):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto all'indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro ». (2905):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, De Maria, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Foresi, Grazia, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Marazzina, Morelli, Palenzona, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Repossi, Santi, Storchi, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Cappugi, Federici Agamben Maria, Lizzadri, Maglietta, Natali Lorenzo, Rapelli e Venegoni.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI